

R.P.U. 7/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Emilia Fagnoli | Presidente |
| - dott. Alessandro Nastri | Giudice |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 24.1.2026 dalla IMMOBILIARE SARACINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01276550553), con sede legale in Terni, Strada S. Maria La Rocca n. 19, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'OCC di Terni, nella persona del gestore dott. Tommaso Onori;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 28.1.2026;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12.12.2022 e Trib. Verona 20.9.2022);

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. c), CCII del medesimo articolo, coincidente con la sede legale della persona giuridica) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dalla debitrice rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona del dott. Tommaso Onori, la quale ai sensi dell'art. 269 CCII deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;



ritenuto che la debitrice possa qualificarsi come “impresa minore” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, stante il documentato possesso congiunto dei requisiti dimensionali comprovato dai bilanci d’esercizio, dai registri IVA e dalle dichiarazioni fiscali relativi ai tre esercizi precedenti il deposito del ricorso, oltre che da una situazione contabile aggiornata, tenuto conto della messa in liquidazione volontaria nel maggio 2025 (cfr. visura camerale in atti);

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell’accezione fornita dall’art. 2, co. 1, lett.

c) CCII (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*), in capo alla ricorrente, atteso che, su di esso grava una situazione debitoria pari a circa € 190.000,00 principalmente riconducibile a debiti tributari e che, dall’altro lato, la IMMOBILIARE SARACINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è titolare di un compendio di beni mobili e immobili stimato in € 85.197,00;

ritenuto, quindi, che il patrimonio della ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall’OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell’accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia (all. 6) e negli archivi CRIF (all. 7);

rilevato, inoltre, che la relazione dell’OCC, oltre ad esprimere un’idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all’art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, oltre a contenere l’attestazione di cui all’articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. *ex multis* Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);

ritenuto che non osti all’apertura della liquidazione controllata l’attestazione dell’OCC di insussistenza di attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie, tenuto conto che l’art. 269, co. 3, CCII si riferisce esclusivamente alla domanda presentata dal debitore persona fisica, per cui non trova applicazione nel caso di specie;

ritenuto che il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista che non sia iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M. n. 202/2014, anche nell’elenco di cui all’art. 356 CCII, e ciò in quanto l’art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall’art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall’art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l’applicazione dell’art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell’OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell’ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un



OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023);

ritenuto, allora, di nominare quale liquidatore il gestore OCC dott. Tommaso Onori iscritto nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;

considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante al dott. Onori, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della IMMOBILIARE SARACINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01276550553);

- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;

- **nomina** liquidatore il dott. Tommaso Onori, invitandolo a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;

- **ordina** alla IMMOBILIARE SARACINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relative all'impresa individuale cessata, l'elenco dei creditori, nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **02/05/2026**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



- **ordina** che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- **dispone** che il liquidatore
 - provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
 - aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
 - completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 02/02/2026.

Il Giudice relatore

Il

Presidente

(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

(dott.ssa Emilia

Fargnoli)

